

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1770-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1974

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: A) Accordo tra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con Scambio di Note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; B) Convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione aerea e marittima, firmata a Praga il 28 agosto 1973

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Sono al nostro esame ratifiche riguardanti due accordi.

Il primo tra l'Italia e l'Etiopia è inteso ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato con Scambio di Note ad Addis Abeba il 15 novembre 1971.

Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea tra l'Italia e l'Etiopia e gli altri Paesi effettuati dalla Compagnia aerea di bandiera etiopica esercente tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni imposizione avente per base i redditi imponibili in Etiopia.

Del pari il Governo etiopico s'impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea tra Etiopia, Italia ed altri Paesi effettuata dalla Compagnia di bandiera italiana esercente tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni imposizione avente per base i redditi imponibili in Etiopia (Articolo 2).

L'articolo 3 estende l'esenzione a favore di imprese italiane e di quelle etiopiche di navigazione aerea che partecipano ad un fondo comune e ad un organismo internazionale di esercizio per quanto concerne il reddito delle imprese.

L'Accordo andrà in vigore 15 giorni dopo lo Scambio degli strumenti di ratifica e decorrerà dal 1° giugno 1964.

Del pari si chiede ratifica di analoga Convenzione con la Cecoslovacchia per quanto

concerne la navigazione aerea ed in più quella marittima.

Come nell'Accordo con l'Etiopia l'esenzione s'estende anche a favore di imprese cecoslovacche ed italiane che partecipino ad un esercizio comune, o ad un organismo internazionale d'esercizio per il reddito ed il patrimonio dell'impresa.

La Convenzione, ottenuta la ratifica, avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1966.

Non è nuovo il nostro Parlamento a ratifiche di accordi stipulati dall'Italia con altri paesi per evitare che il reddito delle compagnie di navigazione dei Paesi contraenti sia sottoposto a tassazione in entrambi gli Stati per cui la gestione risulterebbe molto onerosa.

Nè manca chi pensa all'opportunità di predisporre un provvedimento di più ampio respiro che ratifichi eventuali altri Accordi e Convenzioni già adottati e che attendevano da tempo la ratifica.

Per quanto concerne l'estensione dei redditi della navigazione marittima nella Convenzione con la Cecoslovacchia si è inteso tutelare gli interessi di armatori che trasportano merci di provenienza cecoslovacca destinate a porti del Mediterraneo orientale.

Il relatore pertanto, sentiti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti, chiede che il Senato accordi la duplice ratifica riguardante l'Etiopia e la Cecoslovacchia per i motivi di evidente opportunità che pienamente la giustificano.

Luigi Russo, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con Scambio di Note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971;

b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 3 di ciascuno dei suindicati atti.